

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 32/44/2012

Motivi della decisione

Il ricorrente , ex dipendente della Banca Agricola Mantovana, sulla base di un accordo sindacale risolveva consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto di lavoro a partire dal 31 ottobre 2002.

A titolo di incentivo all'esodo concordato, al ricorrente venivano effettuate ritenute INPS dagli anni 2003 agli anni 2006 nella misura dovuta e senza agevolazione alcuna.

Ai sensi dell'art.19, comma 4 bis del T.U.I.R. (oggi abrogato) era prevista però l'agevolazione fiscale dell'abbattimento della metà dell'aliquota a favore degli uomini che avessero compiuto 155 anni e delle donne che ne avessero compiuto 50 e che avessero accettato somme a titolo di "incentivo all'esodo".

Alla data della cessazione il ricorrente, pur avendo superato l'età di 50 anni non aveva però ancora compiuto i 55 anni previsti dal vigente articolo 19 del T.U.L.R. e non aveva perciò diritto all'agevolazione fiscale indicata e prevista per le sole donne della sua età.

Riteneva, insieme ai propri difensori, che il diverso trattamento tra uomini e donne cozzasse contro un principio fondante della del diritto comunitario dell'Unione Europea: la parità di trattamento tra lavoratori di sesso diverso.

Tale intendimento venne a chiare lettere avallato dalla decisione del 16 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea con la quale venne ufficialmente riconosciuto il contrasto con le norme comunitarie del citato articolo 19 nella parte in cui determinava, a parità di condizioni, un trattamento fiscale diverso tra uomini e donne.

Il ricorrente chiese allora al Fisco il rimborso del 50% delle ritenute ingiustamente versate negli anni 2003 e 2004.

Contro il silenzio - rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria alla sua richiesta, propose rituale ricorso a questa Commissione per vedere affermato il suo diritto alla restituzione della somma di euro 11.450,31 pagata in eccesso, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino al saldo effettivo.

L'Ufficio si è costituito in giudizio e pur non negando la obiettiva disparità di trattamento denunciata, la contrarietà della norma in esame alle Direttive della Comunità Europea, e pur prendendo atto della decisione della Corte di Giustizia, tanto da aver già provveduto al rimborso per gli anni 2005 e 2006, ha richiesto tuttavia il rigetto del ricorso sostenendo la tardività della domanda di rimborso per gli anni 2003 e 2004:

ai sensi dell' art 38 D.P.R. 602/73 la domanda di rimborso doveva essere effettuata entro il perentorio termine di decadenza di 48 mesi.

Questo Collegio ritiene che la domanda di rimborso debba invece trovare accoglimento perché nel caso di specie non può trovare applicazione la norma dell' art 38 D.P.R. 602/73, che si riferisce specificamente ai soli versamenti effettuati per errore materiale ed in caso di inesistenza dell'obbligo di versamento, e cioè ai versamenti viziati "ab origine".

Qui il versamento fu invece in origine correttamente versato senza errori e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Solo a seguito della chiara decisione della Corte di Giustizia Europea il ricorrente poté perciò seriamente e legittimamente fare domanda di rimborso delle maggiori ritenute effettuate.

Non la norma dell'art 38 D.P.R. 602/73 va quindi qui applicata ma piuttosto la regola generale dettata dall'art. 21 del D.Leg.vo 546/1992 secondo comma che, in mancanza di disposizioni specifiche, concede a chiunque voglia far domanda di restituzione di imposte non dovute, due anni di tempo dal pagamento o da quando si è verificato il presupposto per la restituzione. E nel nostro caso la sentenza della Corte Europea si erge a valido presupposto per la restituzione.

Respinta l'eccezione di decadenza avanzata dall'Ufficio, la Commissione deve ordinare la restituzione della somma di euro 11.450,31 pagata in eccesso, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino al saldo effettivo.

Si possono compensare le spese per la difficoltà della materia, come ha giustamente riconosciuto anche parte ricorrente.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

Accoglie il ricorso. Ordina la restituzione della somma di euro 11.450,31 pagata in eccesso, oltre agli interessi maturati dalla domanda fino al saldo effettivo. Spese compensate.